

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

23 MAG. 2003

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL \_\_\_\_\_

ADDI 23 MAG. 2003

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212-  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AGNELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: STORACE-ARACRI-DIONISI-ROBILOTTA-SARACENI-

DELIBERAZIONE N. -469-

OGGETTO: \_\_\_\_\_ inserimento del Dott. Esti Manno nell'elenco nominativo

degli aspiranti al conferimento dell'incarico di direttore generale presso le Aziende USL ex Ospedaliere della Regione Lazio,  
di cui alla deliberazione di G.R. n° 2060 del 3.10.2000. Decreto del Presidente della Repubblica del 29 febbraio 2003.



469

23 MAG. 2003

*Pl*

OGGETTO: inserimento del Dott. Esti Mario nell'elenco nominativo degli aspiranti al conferimento dell'incarico di direttore generale presso le Aziende USL ed Ospedaliere della Regione Lazio, di cui alla deliberazione di G.R. n° 2060 del 3.10.2000. Decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2003.

## LA GIUNTA REGIONALE

su proposta dell'Assessore alla Sanità

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6 che disciplina il sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio;

VISTO il regolamento regionale n° 1 del 6 settembre 2002 riguardante l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

PREMESSO che:

la Regione Lazio, in data 10.7.2000, ha pubblicato anche sul B.U.R.L. l'avviso per l'acquisizione di disponibilità al conferimento dell'incarico di direttore generale presso le Aziende sanitarie del Lazio;

la Giunta regionale con propria deliberazione <sup>n. 2060</sup> del 3.10.2000 ha preso atto dei lavori della commissione di Esperti nominati con D.P.G. n°607 dell'8 agosto 2000 con il compito di valutare il possesso dei requisiti da parte degli aspiranti;

la Commissione di Esperti ha individuato, in due separati elenchi, i nominativi dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal bando (elenco "A") e dei candidati non in possesso dei requisiti (elenco "B");

CONSIDERATO che:

il dott. Esti Mario in risposta all'avviso pubblico, ha presentato regolare domanda ed è stato valutato dalla Commissione non in possesso dei requisiti e pertanto non ricompreso nell'elenco "A"; a seguito della esclusione dalla rosa degli idonei il dott. Esti ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato;

PRESO ATTO del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2003, pervenuto al protocollo dell'Assessorato alla Sanità l'11.04.2003, adottato in base al parere N. 3618/2002 espresso dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 5 novembre 2002, con il quale viene accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Mario Esti;

RITENUTO, in ottemperanza al succitato Decreto, di dover inserire il nominativo del dott. Esti Mario nell'elenco contraddistinto con la lettera "A" e allegato alla D.G.R. n°2060/2000, riguardante gli aspiranti idonei al conferimento dell'incarico di direttore generale delle Aziende Sanitarie del Lazio;

all'unanimità



469 23 MAG. 2003

**DELIBERA**

per le motivazioni esposte nelle premesse:

di inserire, in ottemperanza del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 febbraio 2003, il nominativo del dott. Esti Mario nell'elenco degli aspiranti ritenuti in possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico di direttore generale delle Aziende Sanitarie del Lazio contraddistinto con la lettera "A" e allegato alla deliberazione della Giunta regionale n°2060 del 3.10.2000; di aumentare il citato elenco di una unità e, quindi, per effetto di tale incremento la lista raggiunge complessivamente n°105 nominativi.

Il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Ministero della Salute per opportuna conoscenza.

M.N.8.05.03

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



# Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Dott. Esti Mario per l'annullamento della nota prot. n. 2343/1785 del 30 novembre 2000 con cui il Dirigente dell'Assessorato delle Politiche della Sanità - Dipartimento Servizio Sanitario Regionale - della Regione Lazio comunicava al ricorrente l'esclusione dall'elenco degli ammessi degli aspiranti al conferimento dell'incarico di Direttore Generale presso le Aziende U.S.S.LL. della Regione Lazio di cui all'Avviso Pubblico allegato alla delibera della Giunta Regionale Lazio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° S.S. - n. 52 del 4 luglio 2000;

UDITO il Consiglio di Stato il quale nella Adunanza della Sezione Terza del 5 novembre 2002 con il parere prot. n.3618/2002, parte integrante del presente decreto, ha ritenuto fondate le doglianze sollevate dalla parte ricorrente in quanto il provvedimento impugnato risulta essere affetto dai vizi di difetto di motivazione e di carenza di istruttoria;

VISTA la legge 3 agosto 2001 n.317 ;

VISTO il Testo Unico sulle leggi del Consiglio di Stato ed il Regolamento per la sua esecuzione, approvati rispettivamente con R.D. n. 1054 del 26 giugno 1924 e n. 444 del 21 aprile 1942;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1973 n. 1199;

Su proposta del Ministro della Salute;

## DECRETA

Il ricorso straordinario indicato nelle premesse è accolto.

Dato a

**ROMA Addì 26 FEB. 2003**

MINISTERO DELLA SALUTE  
DIR. UFFICIO VII CONTENZIOSO  
PER COPIA CONFORME

Il Presidente della Repubblica  
(Dott. Carlo Azeglio Ciampi)

*Carlo Azeglio Ciampi*

*f. Jurelli*

*M. J. ...*



# Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Terza del 5 novembre 2002

N. Sezione 3618/2002

OGGETTO. RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROPOSTO IL 28 MARZO 2001 DALL'AVV. MARIO ESTI AVVERSO LA COMUNICAZIONE DELL'ASSESSORATO PER LE POLITICHE DELLA SANITA' DELLA REGIONE LAZIO DEL 30 NOVEMBRE 2000, CHE GLI COMUNICAVA L'ESCLUSIONE DALL'ELENCO DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO LE AZIENDE SANITARIE.

## La Sezione

Vista la Relazione del 3 ottobre 2002 n. DIRP VIII PR.3/8328, trasmessa con nota in pari data n. DIRP VIII/PR.3/8328/1301 e pervenuta alla Sezione il 15 ottobre 2002, con la quale il Ministero della Salute chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Damiano Nocilla;

Visto il parere favorevole all'accoglimento dell'istanza di sospensiva adottato dalla Sezione nella medesima Adunanza del 5 novembre 2002;


### PREMESSO

Con delibera della Giunta regionale pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2000 (4<sup>a</sup> Serie speciale n. 52) la Regione Lazio indiceva Avviso per l'acquisizione di disponibilita' al conferimento dell'incarico di Direttore generale presso le Aziende sanitarie aventi sede nella Regione medesima.

c.f.

per C. 

MINISTERO DELLA SALUTE  
DIMP. UFFICIO VII CONTENZIOSO  
PER COPIA CONFORME  
Il Funzionario amministrativo  
(Dott. Franco Costantini)



L'art. 2 dell'Avviso stabiliva che gli aspiranti dovessero essere in possesso, alla data di pubblicazione dell'Avviso stesso, di due requisiti: a) diploma di laurea; b) esperienza almeno quinquennale di direzione tecnica o amministrativa in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione suddetta.

Il 31 luglio 2000 l'avv. Mario Esti presentava domanda al fine di far acquisire la propria disponibilita' all'assunzione dell'incarico, adducendo di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, di essere iscritto nell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, di essere in ruolo quale Segretario comunale dal 1^ luglio 1979, di essere titolare di incarico di Direttore generale dal 1997.

Con deliberazione n. 1908 del 4 agosto 2000 la Giunta regionale del Lazio decideva - ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 - di avvalersi di tre esperti per accertare e valutare il possesso dei requisiti richiesti da parte degli aspiranti. Il 3 ottobre successivo gli esperti consegnavano l'elenco degli aspiranti ritenuti in possesso dei requisiti, di cui all'art. 2 dell'Avviso pubblico, e di quelli non ritenuti in possesso dei requisiti stessi, precisando di aver interpretato il requisito, di cui alla lett.b), comma 1, dello stesso art. 2, "nel senso che gli aspiranti dovessero aver diretto, per un quinquennio negli ultimi dieci anni, strutture complesse con autonomia gestionale in posizione di vertice o di immediata collaborazione, utilizzando tutte le risorse umane e materiali disponibili".

In data 9 ottobre 2000 la Giunta regionale del Lazio prendeva atto delle determinazioni degli esperti ed approvava l'elenco degli ammessi nell'elenco degli aspiranti al conferimento dell'incarico di Direttore generale presso Aziende unita' sanitarie locali del Lazio. Tale delibera era pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 ottobre 2000, n. 30, mentre l'esclusione dall'elenco degli idonei veniva comunicata all'avv. Mario Esti con una raccomandata A.R. n.2343/1785 del 30 novembre 2000. In tale ultima nota veniva anche resa nota la motivazione dell'esclusione dall'elenco: e cioe' il non aver l'interessato mai svolto le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), dell'Avviso pubblico.

per Copia Conforme

MINISTERO DELLA SALUTE  
DIRP. UFFICIO VII CONTENZIOSO  
PER COPIA CONFORME  
Il Funzionario Amm.vo  
(Dott. Franco Coluzzi)

Contro tale nota proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato l'avv. Mario Esti, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento impugnato e lamentando:

- incompetenza della Commissione di tre esperti a determinare l'esclusione dell'interessato dall'elenco, senza che l'attività istruttoria svolta dagli stessi sia stata fatta propria dalla Giunta regionale con una propria deliberazione;
- violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione;
- carenza di istruttoria, da cui è conseguita una errata valutazione della pregressa attività dell'interessato ed un'errata motivazione dell'esclusione;
- carenza di istruttoria, da cui è conseguita una valutazione della pregressa attività dell'interessato contrastante con quella effettuata da altri organi per procedure del tutto omologhe.

La Regione Lazio ritiene che l'impugnazione sia infondata, mentre l'Amministrazione referente ritiene la fondatezza del ricorso e ne propone l'accoglimento.

#### CONSIDERATO

Il ricorso appare fondato sotto il profilo del difetto di motivazione e della carenza di istruttoria.

Dal curriculum formativo e professionale allegato alla domanda dell'avv. Esti risulta che il ricorrente ha svolto i seguenti incarichi:

- Segretario comunale dal 1° luglio 1979 ed in particolare nei comuni di Villamaina, Lacedonia, Caposele e Fisciano;

- Direttore generale dei comuni di Lacedonia e Fisciano dal 27 luglio 1997;

- Cancelliere di conciliazione dal 1° aprile 1984 al 30 dicembre 1989.

Non si comprende perché la Commissione di esperti abbia potuto concludere che l'interessato "non ha mai svolto le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett.b), dell'Avviso pubblico", senza specificare quale degli incarichi suddetti potesse considerarsi compreso nel concetto di "esperienza.... di direzione tecnica o amministrativa" e quale no.

Sotto questo profilo appare chiaro il difetto di motivazione, in quanto la Commissione di esperti (e, successivamente, l'atto dell'Amministrazione regionale) avrebbe dovuto specificare "quale degli incarichi" svolti dall'interessato "non avrebbe

Per C. Conforzi

MINISTERO DELLA SANITÀ  
DIREZIONE REGIONALE  
PER LA CAMPANIA  
Il Funzionario amministrativo  
(Dott. Franco Costantini)

potuto prendere in considerazione, in relazione ai criteri da essa stessa fissati" (Cons. Stato. Sez. III, Adunanza del 9 luglio 2002, parere n. 954/02).

D'altro canto, se la Commissione di esperti si fosse soffermata ad analizzare i singoli incarichi ricoperti dall'interessato, sarebbe stata inevitabilmente costretta a considerare il problema della natura giuridica dell'incarico di Segretario comunale e dell'interpretazione da dare alla normativa anteriore alla legge n. 127 del 1997 (ed in particolare agli artt. 51 e 52 L. 8 giugno 1990, n. 142) ed a quella successiva (v. artt. 97 e segg. D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante T.U. sulle autonomie locali). Ora, non sembra possa dubitarsi che il ruolo assegnato al Segretario comunale e provinciale comportasse, anteriormente alla riforma del 1997, lo svolgimento di funzioni di direzione dell'apparato burocratico dell'ente, nonché di compiti di carattere direttamente gestionale. Egli, infatti, sovrintendendo "allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti" e coordinandone l'attività, si connotava come un soggetto partecipante a pieno titolo all'amministrazione attiva dell'ente, tanto quanto i dirigenti ed anzi in posizione sovraordinata rispetto a questi ultimi, in quanto posto al vertice dell'apparato burocratico (Cons. Stato, Sez. I, Adunanza del 10 luglio 1991, parere n. 1620/91).

Successivamente alla legge n. 127/1997, con la scissione della figura del Segretario comunale da quella del direttore generale, il Segretario comunale perde gran parte dei propri compiti di amministrazione attiva e soprattutto il ruolo di vertice della struttura burocratica dell'ente. Infatti, ai sensi dell'art. 108 del Testo unico degli enti locali "al direttore generale rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario comunale".

Senonché la Commissione di esperti ha trascurato di considerare che a partire dal luglio 1997, l'avv. Esti ha cumulato, sia presso il comune di Lacedonia che presso quello di Fisciano, le funzioni di Segretario comunale con quelle di Direttore generale e ha quindi ricoperto la figura di vertice della struttura burocratica dei due comuni, con poteri di propulsione, direttiva e vigilanza nei confronti degli organi burocratici chiamati a dare attuazione agli obiettivi e ai programmi fissati dagli organi politici.

Ne risulta contraddittoria l'affermazione dell'Assessorato alla Sanità della Regione Lazio (relazione del 9 agosto 2001, prot. n. 2212/10/13/456), quando sembra ritenere che l'interessato, solo nel periodo in cui ha cumulato la funzione di Segretario

ESTI  
Copia

MINISTERO DELLA SALUTE  
DIR. UFFICIO VIII CONTENZIOSO  
PER COPIA CONFORME  
Il Funzionario ampliato  
(Dott. Franco Costantini)

comunale e di Direttore generale, avrebbe svolto le funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'Avviso pubblico. Prima del 1997, infatti, al Segretario comunale spettavano anche i compiti oggi attribuiti al Direttore generale (sempre che il Comune proceda alla attivazione di tale figura ai sensi dell'art. 108 del Testo unico degli enti locali).

Le considerazioni che precedono appaiono sufficienti a far ritenere il ricorso meritevole di accoglimento.


**P.Q.M.**

Esprime il parere che il ricorso straordinario dell'avv. Mario Esti debba essere accolto.



IL PRESIDENTE F.F.  
(*Piermaria Piacentini*)

L'ESTENSORE  
(*Damiano Nocilla*)




IL SEGRETARIO  
(*Roberto Mustafà*)



MINISTERO DELLA SALUTE  
DIR. UFFICIO VIII CONTENZIOSO  
PER COPIA CONFORME

Il Funzionario amministrativo  
(*Dott. Franco Castanzi*)



Per il...  
vite